

831<sup>29</sup> DICEMBRE 2010

Allegato A) alla deliberazione n. del , composto da n. 4 pagine.

**COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER DISABILI "MIA CASA"**  
Dgr 42-6288 DEL 10.06.2002

**CONVENZIONE TRA**

L'ASL VCO nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Bolongaro, Direttore di Macrostruttura del Distretto Sanitario di Verbania - delegata dal Dr. Robotti nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n.14 VCO con sede legale in Omegna - Via Mazzini, 117 - Partita IVA n. 00634880033

E

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano nella persona del Suo Legale Rappresentante Diego Brignoli Presidente pro tempore - con sede legale in Verbania Piazza Ranzoni, 24 Codice Fiscale 93015370039 di seguito denominato "CSSV"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'ASL VCO e il CSSV stipulano la presente convenzione per l'esercizio di attività rivolta a soggetti portatori di handicap per n. 4 posti letto , che si svolge nella struttura residenziale "MIA CASA", sita in Via Rosmini, 21 a Verbania.

Tale struttura è individuata quale COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE "MIA CASA" ai sensi del punto b) dell'allegato alla DGR 10 giugno 2002, n. 42-6288.

Tale struttura svolge funzioni di accoglienza per disabili adulti in situazione di compromissione funzionale con limitata autonomia e richiedenti interventi sanitari non continuativi.

Il progetto generale relativo alle modalità operative e organizzative della Comunità è descritto nell' allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La spesa per l'assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, ospiti della Comunità, è posta a carico dell'utente, del Comune di residenza /ente gestore, e del Servizio Sanitario Nazionale.

I posti letto disponibili sono 6:

- n. 4 posti letto per una residenzialità continuativa per i quali è previsto il convenzionamento con il SSN.
- n. 2 posti letto di "sollevio temporaneo" per accogliere utenti il cui nucleo familiare si trovi nella temporanea impossibilità di assisterli o per attivare percorsi di autonomia e integrazione sociale. Qualora l'inserimento in uno dei posti di sollevio temporaneo venga deciso dalla competente Unità Valutativa Distrettuale, valgono le medesime condizioni gestionali ed economiche definite per i posti di residenzialità continuativa. Nell'attività ordinaria, invero, i posti temporanei sono a disposizione del CSSV per proseguire i progetti di autonomia e integrazione sociale, per i quali non è prevista la quota sanitaria.

Ai fini del pagamento la quota sanitaria sarà richiesta soltanto per i giorni di effettivo inserimento, fatti salvi i casi previsti nel successivo art.3.

## **ART. 2 IMPEGNI TRA I CONTRAENTI**

Ai fini dell'ammissione degli ospiti nella struttura la competenza è assegnata all'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) istituita presso l'ASL VCO.

L'U.V.D. predispone per ogni persona da inserire nella Comunità l'istruttoria e svolge gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti dell'inserimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il CSSV si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti al fine di permettere all'ASL VCO gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché a comunicare le eventuali dimissioni, anche temporanee, e i decessi.

Qualora per esigenze di trattamento o per natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi/cura o riabilitazione, sarà compito del CSSV contattare il medico curante o, in caso di urgenza, il presidio ospedaliero.

Del ricovero il CSSV darà tempestiva comunicazione al Distretto ASL VCO competente.

## **ART.3 COMPUTO DELLE ASSENZE**

Le assenze devono essere motivate e giustificate dall'interessato e/o da chi ne svolge le veci, pena la dimissione dalla Comunità.

Per giornate di assenza si intende il non aver trascorso la notte presso la Comunità (a titolo esemplificativo si chiarisce che l'assenza da venerdì con rientro alla domenica viene conteggiata pari a due giorni).

Al fine di prevenire gli effetti negativi della istituzionalizzazione permanente si favoriranno, ove possibili, temporanei rientri presso il nucleo familiare o analoghi, sempre autorizzati dal CSSV.

Ai fini del riconoscimento da parte dell'ASL VCO delle prestazioni erogate non si considerano assenze quelle inferiori a tre giorni al mese per ciascun ospite.


Nel caso di svolgimento a cura del personale della struttura di attività esterne, anche con pernottamento, l'utente è a tutti gli effetti considerato in carico alla comunità.

Al verificarsi dei seguenti eventi:trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Comunità dovrà darne immediata comunicazione all'ASL VCO e al Comune di residenza. A partire dal quarto giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della quota giornaliera prevista nell'allegato B. La stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella Comunità previa comunicazione all'ASL VCO.

## **ART 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI**

L'entità della tariffa a carico del SSR è definita e concordata con l'ASL VCO tenuto conto dei requisiti gestionali; in assenza di parametri tariffari definiti, alla luce della DGR n. 230- 23699 del 22.12.1997 e s. i. m. e ai sensi della DGR 23 dicembre 2003 n.51 11389 "Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza nell'area dell'Integrazione socio - sanitaria" la retta è definita dall'allegato B , parte integrante del presente accordo, e prevede un livello base di € 78,47, di cui € 47,08 quota sanitaria e € 31,39 quota assistenziale alberghiera.

Il pagamento della quota sanitaria viene effettuato dall'ASL VCO su base mensile entro trenta giorni dal ricevimento di idonea documentazione giustificativa, trasmessa dal CSSV.



**ART. 5**  
**DIRITTI DEGLI OSPITI**

Le parti danno atto che la presente convenzione deve consentire la tutela dei diritti fondamentali quali il diritto alla riservatezza, all'informazione e alla partecipazione, nonché il rispetto della dignità della persona e delle sue abitudini di vita.

**ART. 6**  
**QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Il personale, operante nella Comunità, è munito del titolo professionale richiesto dalla normativa vigente. In particolare i requisiti gestionali prevedono la presenza di:

- un coordinatore referente (educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica )
- personale educativo e assistenti alla persona in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, alla organizzazione e gestione delle attività. E' necessaria la presenza di almeno un operatore nell'orario notturno.

La Comunità adotta un Progetto generale di struttura e si rapporta con gli operatori dei servizi dei distretti socio -sanitari per la condivisione progettuale e la verifica dei risultati.

**ART. 7**  
**ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ASL VCO**

La DGR 10 giugno 2002, n. 42-6288 specifica che la Comunità di tipo familiare non prevede l'autorizzazione al funzionamento. Tuttavia il CSSV, considerando fondamentale inserire la Comunità all'interno della rete dei servizi territoriali, considera l'ASL VCO il partner necessario per condividere il progetto di presa in carico e la verifica degli interventi.

L'ASL VCO può pertanto in ogni momento esercitare l'attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni previste nel Progetto generale al fine di accertarne l'effettiva realizzazione.

**ART 8**  
**DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto a partire dal 01/01/2011 e scade il 31/12/2013. La stessa potrà essere risolta per iniziativa di una delle due parti con preavviso scritto di mesi sei, salvo diversi accordi consensuali.


Nel caso si manifestasse l'esigenza di addivenire a modifiche e/o a integrazioni della presente convenzione sarà obbligo delle parti recepire formalmente tali variazioni.

**ART 9**  
**SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Penale. In caso di contenzioso tra le parti, derivanti dall'applicazione del presente contratto, lo stesso dovrà essere devoluto ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'ASL, da un rappresentante del CSSV e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.



**ART 10**  
**DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo l'adempimento. 

Qualora l'ASL VCO riscontri nei servizi forniti dal CSSV condizioni non risolvibili che impediscano lo svolgimento delle attività ad esse affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto di 90 giorni.


Per converso in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il CSSV con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con obbligo di rimborso da parte dell'ASL VCO dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, li.....( data di assunzione della deliberazione ).

IL PRESIDENTE  
del CSSV  
(Diego Brignoli)

IL DIRETTORE DI MACROSTRUTTURA  
del Distretto Sanitario di Verbania  
( Dott.ssa Maria Grazia Bolongaro)

  
**ASL VCO**  
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO VERBANIA  
(Dott.ssa M. G. Bolongaro)

